



Aggiornamento delle disposizioni per competizioni, allenamenti e attività sportiva individuale alla luce del DPCM 2 marzo 2021

5 marzo 2021

Sulla base del DPCM 2 marzo 2021, che reitera norme in larga misura già in vigore, vengono qui aggiornate le disposizioni che riguardano le competizioni e gli allenamenti di orienteering. Tali disposizioni sono valide, con le necessarie gradazioni per zone a diverso rischio epidemiologico, per l'intero territorio nazionale, a meno che norme più restrittive non siano emanate a livello regionale o locale.

Per quanto riguarda le competizioni, le disposizioni si applicano alle gare definite di preminente interesse nazionale, in calendario fino al 15 aprile 2021, pubblicate sul sito del CONI¹. Prima di tale data il Consiglio Federale procederà ad una nuova valutazione, alla luce dell'andamento epidemiologico di COVID-19 e, di conseguenza, di un probabile aggiornamento normativo.

E' opportuno rammentare che è indispensabile assicurare la **puntuale applicazione dei protocolli** per lo svolgimento di gare² e allenamenti³ da parte degli organizzatori, dei tecnici e degli atleti. Si sottolinea, in particolare, la responsabilità dei Delegati Tecnici nel verificarne l'osservanza in occasione delle competizioni.

Nelle Regioni e Province Autonome classificate come zona ROSSA sono consentiti (con autocertificazione per ogni spostamento):

- Le **competizioni** riconosciute da CONI e CIP di preminente interesse nazionale svolte nel rispetto del protocollo FISO. Vi possono partecipare esclusivamente gli atleti Tesserati FISO agonisti, in regola con la certificazione di idoneità sportiva agonistica. E' raccomandato provvedersi di attestazione dell'avvenuta iscrizione alla gara prima di iniziare lo spostamento verso la località di svolgimento. Altre competizioni non sono ammesse.
- Gli **allenamenti solamente per gli atleti delle Squadre Nazionali** segnalati dalla FISO al CONI. Tali atleti possono muoversi oltre i confini comunali e regionali per raggiungere la località dell'allenamento. Gli allenamenti devono essere organizzati nel rispetto del protocollo FISO e del Vademecum FISO in tema di prevenzione del contagio durante i raduni delle squadre nazionali.
- L'**attività sportiva** svolta in forma individuale e all'aperto, con il distanziamento di 2 m, all'interno del territorio comunale (v. nota 3).

Nelle Regioni e Province Autonome classificate come zona ARANCIONE sono consentiti (con autocertificazione per spostamenti al di fuori del territorio del proprio Comune):

- Le **competizioni** riconosciute da CONI e CIP di preminente interesse nazionale svolte nel rispetto del protocollo FISO. Vi possono partecipare esclusivamente gli atleti Tesserati FISO agonisti, in regola con la certificazione di idoneità sportiva agonistica. E' raccomandato

¹ Calendari: <https://www.coni.it/it/speciale-covid-19/eventi-e-competizioni-di-livello-agonistico-e-riconosciuti-di-preminente-interesse-nazionale.html>

² Protocollo gare: https://www.fiso.it/files/f_media/2021/03/22281.pdf

³ Protocollo allenamenti: https://www.fiso.it/files/f_media/2021/03/22298.pdf

provvedersi di attestazione dell'avvenuta iscrizione alla gara prima di iniziare lo spostamento verso la località di svolgimento. Altre competizioni non sono ammesse.

- Gli **allenamenti** degli **atleti delle Squadre Nazionali** (con autocertificazione); tali atleti possono muoversi oltre i confini comunali e regionali per raggiungere la località dell'allenamento. Gli allenamenti devono essere organizzati nel rispetto del protocollo FISO e del Vademecum FISO in tema di prevenzione del contagio durante i raduni delle squadre nazionali.
- Gli **allenamenti** degli atleti tesserati FISO come agonisti in regola con la certificazione di idoneità sportiva agonistica, svolti all'interno del territorio comunale o, nel caso di Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, entro una distanza di 30 chilometri dai relativi confini ma con esclusione dei capoluoghi di provincia. E' consentita altresì la partecipazione agli allenamenti in Comune diverso da quello di residenza qualora la ASD/SSD di appartenenza non offra il servizio in tale Comune (ad esempio per mancanza di impianti cartografici), ma, di massima, raggiungendo il luogo più vicino dove l'allenamento sia possibile. L'eventuale spostamento al di fuori del territorio comunale richiede autocertificazione. Gli allenamenti devono essere organizzati nel rispetto del protocollo FISO.
- L'**attività sportiva** svolta in forma individuale e all'aperto, con il distanziamento di 2 m, all'interno del territorio comunale o, nel caso di Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, entro una distanza di 30 chilometri dai relativi confini ma con esclusione dei capoluoghi di provincia (vedi nota 3).

Nelle Regioni e Province Autonome classificate come zona GIALLA sono consentiti:

- Le **competizioni** riconosciute di preminente interesse nazionale svolte nel rispetto del protocollo FISO. Vi possono partecipare esclusivamente gli atleti tesserati FISO agonisti in regola con la certificazione di idoneità sportiva agonistica. Per atleti provenienti da Regioni o Province autonome diverse da quella di svolgimento della competizione è necessaria l'autocertificazione ed è raccomandato provvedersi di attestazione dell'avvenuta iscrizione alla gara. Altre competizioni non sono ammesse.
- Gli **allenamenti** degli atleti delle **Squadre Nazionali** (con autocertificazione se provenienti da zone rosse o arancioni). Gli allenamenti devono essere organizzati nel rispetto del protocollo FISO e del Vademecum FISO in tema di prevenzione del contagio durante i raduni delle squadre nazionali.
- Gli **allenamenti** degli atleti tesserati FISO come agonisti all'interno del territorio regionale senza obbligo di autocertificazione. Gli allenamenti devono essere organizzati nel rispetto del protocollo FISO.
- L'**attività sportiva** svolta in forma individuale e all'aperto, con il distanziamento di 2 m, all'interno del territorio regionale.

Note

1. La partecipazione di **tecnici e allenatori** al seguito di atleti che partecipano a competizioni e allenamenti, nonché gli spostamenti degli **organizzatori** di tali eventi sono consentiti in quanto assimilabili ad attività lavorativa. E' necessaria l'autocertificazione nei casi in cui ciò sia previsto dalle norme generali sulla mobilità (es. per ogni spostamento, in zona rossa; per spostamenti fuori dei confini comunali, in zona arancione; per spostamenti fuori dei confini regionali, in zona gialla).
2. Per la mobilità di atleti e tecnici in occasione di gare e allenamenti è necessario applicare quanto previsto dai DPCM in vigore e dai protocolli di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica previste a carattere generale per tutte le categorie.
3. Nello svolgimento di un'attività sportiva individuale che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta) è consentito entrare in un altro Comune anche in zona

rossa o arancione, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all'attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza.

